

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA"

EX ART. 2505 C.C.

Della società

"ITINERA SRL" con socio unico

Nella società

"METRO SRL" con socio unico

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile e seguenti

1. Premessa

Ai sensi del 2501. ter del Codice Civile, gli organi amministrativi di METRO S.R.L. e ITINERA S.R.L. hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione della società "ITINERA S.R.L." con socio Unico (di seguito denominata anche incorporata) nella società "METRO S.R.L." con socio Unico (di seguito denominata anche incorporante).

L'incorporante e l'incorporata sono entrambe partecipate interamente dal Comune di Lucca tramite la Lucca Holding S.P.A. con sede in Lucca, Via Dei Bichi, 340.

Trattandosi di due società interamente possedute da uno stesso unico socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, per identità di presupposti e di effetti, l'operazione viene assimilata alla fattispecie di fusione cosiddetta semplificata ex art. 2505 del codice civile. Non sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, primo comma, n. 3), 4), 5) del c.c. e conseguentemente non è stato necessario determinare (i) il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro; (ii) le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante; (iii) la data dalla quale le quote partecipano agli utili. Per previsione normativa, non sono state inoltre predisposte, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del C.c., nella quale devono essere indicati in particolare, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies nella quale viene valutata la congruità dello stesso.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Si prevede di attuare la fusione sulla base della Situazione Patrimoniale della società incorporante e della società incorporata al 30 giugno 2018.

Saranno effettuate, ove dovute, le comunicazioni sindacali di legge;

2. Motivazione della fusione


La fusione per incorporazione oggetto del presente progetto deriva dalla revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata dall'Amministrazione Comunale di Lucca come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20 ottobre 2017.

Il legislatore con il D.lgs n. 175 del 19/08/2016, ha emanato il testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), che, tenuto conto delle modifiche apportate successivamente dal D.lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo), all'art. 24 prevede che le Amministrazioni Pubbliche dovevano effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente, individuando quelle che dovevano essere oggetto di revisione, in quanto, o non rientravano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 1, o non soddisfacevano i requisiti di cui all'art. 5 commi n. 1 e 2, ovvero ricadevano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 dello stesso D.lgs. n. 175/2016.

In applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2, la norma prevede che dovevano essere adottati piani di razionalizzazione qualora le Amministrazioni avessero rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientravano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultavano prive di dipendenti o avevano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte in altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, avevano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che avevano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

In particolare, la società ITINERA S.R.L., rientrava nella fattispecie di cui alla lettera d) dell'Art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016, ossia "partecipazioni in società che nel triennio precedente, abbiano conseguito un



fatturato medio non superiore a un milione di euro”, mentre per la società METRO non era necessaria alcuna azione di razionalizzazione.

Pertanto a seguito di detta revisione straordinaria, il Consiglio Comunale del Comune di Lucca, con deliberazione n. 65 del 20 ottobre 2017, ha deliberato che la società ITINERA S.R.L. “vada incorporata nella società METRO S.r.l.. Quest’ultima infatti esercita funzioni che, per la loro natura ed anche grazie all’organizzazione logistica sul territorio, si possono ben integrare con le funzioni di informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica.”

Con la stessa delibera viene infine dato “mandato alla Lucca Holding S.P.A. di adoperarsi per realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la fusione per incorporazione di ITINERA S.r.l. in METRO S.r.l.”

L’operazione di fusione per incorporazione proposta assolve pertanto, all’esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dall’Amministrazione Comunale, socio indiretto delle due società, nonché prescritta dalla recente normativa e tra le varie modalità operative astrattamente utilizzabili per raggiungere l’obiettivo, appare quella che presenta i maggiori vantaggi.

La fusione comporta di fatto l’estinzione della società incorporata o meglio, la perdita di individualità della società incorporata, con il trasferimento dell’intero patrimonio della incorporata nella società incorporante. Trattandosi di società interamente possedute da un unico socio la fusione sarà effettuata senza concambio e senza aumento di capitale della società incorporante: il patrimonio netto contabile trasferito dalla incorporata alla incorporante sarà imputato ad una apposita riserva del patrimonio netto della incorporante fermo restando la eventuale ricostituzione di apposite riserve per continuità fiscale ; pertanto l’operazione così ipotizzata non presenta alcun aspetto negativo, né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione, oggetto del presente progetto, derivano anche sostanziali benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- la neutralità fiscale dell’operazione;
- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse.

3. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione (art. 2501 *ter* c.c. n. 1))


➤ Società incorporante:

METRO S.R.L. – con socio unico il Comune di Lucca tramite la “Lucca Holding spa” - con sede legale in Lucca – Frazione S. Filippo - Via di Tiglio, n. 597, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01934370469, iscrizione REA n. LU- 182908.

Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di fusione, a euro 100.000,00 (euro centomila/00) ed è stato interamente versato.

L’incorporante METRO S.R.L. è stata costituita in data 26/01/2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

“La società opera secondo il modello dell’*in house providing* ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l’erogazione dei servizi nell’interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità con la normativa vigente La società, quale concessionaria del Comune di Lucca, ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in Lucca. Ha altresì per oggetto il trasporto merci nel centro storico, sia in conto proprio che per terzi e la relativa attività di facchinaggio e carico/scarico merci



e quella di deposito e stoccaggio. La società svolge inoltre nei confronti del Comune di Lucca il servizio di contraente generale per la realizzazione di opere pubbliche di competenza Comunale”.

➤ **Società incorporata:**

ITINERA S.R.L. – con socio unico il Comune di Lucca tramite la “Lucca Holding spa” - con sede legale in Lucca – Piazzale Verdi – Vecchia Porta S. Donato, snc – numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01846110466, iscrizione REA n. LU-175688.

Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di Fusione, a euro 94.334,00 (euro novantaquattromilatrecentotrentaquattro/00) ed è stato interamente versato.

L’incorporata ITINERA S.R.L. è stata costituita in data 17/01/2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

“La società opera secondo il modello dell’*in house providing* ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l’erogazione dei servizi nell’interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate in conformità alla legge. La società ha come oggetto, in particolare, l’attività di accoglienza, informazione e diffusione dell’offerta turistica nell’ambito del territorio del Comune di Lucca, attraverso l’erogazione di servizi strumentali all’attività di quest’ultimo. La società si propone di favorire i flussi turistici, di valorizzare e diffondere l’offerta turistica per conto del Comune di Lucca, di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti e di gestire in funzione turistica direttamente i servizi con le seguenti finalità:

- a) offrire servizi legati al turismo e al tempo libero, compreso il turismo accessibile;
- b) supportare l’Amministrazione Comunale nella programmazione, nel monitoraggio delle strategie, nell’organizzazione dell’offerta turistica e nelle attività turistiche del territorio di destinazione;
- c) supportare l’Amministrazione Comunale nell’attività di confronto e misurazione dei fenomeni legati al turismo svolta nell’ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un’ottica di dialogo sociale;
- d) promuovere studi relativi alla qualità dei servizi turistici presenti nell’area, alle iniziative per la difesa del turista e delle potenzialità turistiche;
- e) produrre e divulgare materiale per la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, culturale e monumentale;
- f) organizzare la partecipazione a fiere e mostre turistiche, culturali e artigianali;
- g) organizzare convegni dibattiti e seminari di studio;
- h) sviluppare l’informazione turistica;
- i) gestire le strutture pubbliche per il turismo, in particolare quelle per l’accoglienza dei turisti, incluse le prenotazioni presso le proprie sedi dei servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive, la vendita di biglietti e l’offerta di servizi per spettacoli, musei e manifestazioni;
- j) organizzare itinerari e percorsi turistici sul territorio da visitare;
- k) offrire servizi e organizzare itinerari e percorsi turistici accessibili volti alla fruizione dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, da parte di persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
- l) gestire i servizi informatici e telematici utili per l’attività connessa al turismo, supportando l’Amministrazione Comunale nel collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- m) coordinare le attività di turismo congressuale;
- n) effettuare altri servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali”.

4. Statuto della Società incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione



(art. 2501 *ter* c.c. n. 2))

Il nuovo Statuto della società incorporante METRO S.R.L., che costituisce parte integrante del presente progetto di fusione (Allegato A) e che verrà approvato in sede di assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, è stato modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale.

5. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro.

Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante.

Data di partecipazione agli utili

(art. 2501 c.c. n. 3),4),5))

Come già anticipato in premessa, considerato che le due Società sono entrambe partecipate interamente dal medesimo socio, si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile, non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5), in base al quale il progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro", "le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante" e "la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili". Le quote della società incorporante rimarranno interamente di proprietà dell'attuale unico socio, senza alcuna diversa assegnazione e l'attuale socio unico sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell'incorporante. Le suddette informazioni non vengono pertanto fornite.

6. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

(art. 2501 *ter* c.c. n. 6))

Trattandosi di fusione per incorporazione gli effetti reali, contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 c.c..

Le operazioni della società incorporata saranno imputate anche ai fini fiscali al bilancio della incorporante con decorrenza dalla medesima data di cui sopra.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni


Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione, ai quali sia riservato un particolare trattamento.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione della società incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

9. Personale

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'P' or 'F', and the second is a more complex, cursive signature.

senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

Ne deriva che l'obbligo della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto societario incorporante fa sì che non si tratti di nuove assunzioni.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della società incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la società incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso la società incorporata al momento della fusione.

La società incorporata partecipante alla fusione applica il CCNL Commercio-terziario e ha una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. La società incorporante partecipante alla fusione applica il CCNL autorimesse e parcheggi ed ha una dimensione superiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della società incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale della società incorporata, il trasferimento avviene **previa** comunicazione da rendere, **almeno 25 giorni prima del trasferimento, alle Organizzazioni Sindacali di riferimento a cura delle due aziende (incorporata ed incorporante).**

L'organico della società ITINERA S.R.L. di 6 unità a tempo indeterminato e n. 1 stagista, confluiranno nella società incorporante con l'inquadramento ed il trattamento economico sintetizzati nella tabella allegata (allegato B).

La società incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 6 unità.


10. Gestione contratti

La società incorporante assume i diritti e gli obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

11. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.



Allegati:

A) Statuto sociale di METRO S.R.L.;

B) Prospetto personale;

C) Bilanci degli ultimi tre esercizi della società METRO S.R.L.;


D) Bilanci degli ultimi tre esercizi della società ITINERA S.R.L.;

E) Situazione Patrimoniale della società METRO S.R.L. alla data del 30/06/18;

F) Situazione Patrimoniale della società ITINERA S.R.L. alla data del 30/06/18.

METRO SRL

L'Amministratore Unico
Dott. Luca Cesaretti



ITINERA SRL

L'Amministratore Unico
Laura Celli

